

IT

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, ...
C

Progetto

REGOLAMENTO (UE) N. .../... DELLA COMMISSIONE

del [...]

che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente ai voli promozionali condotti dalle organizzazioni d'addestramento e che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

Progetto

REGOLAMENTO (UE) N. .../... DELLA COMMISSIONE

del [...]

che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente ai voli promozionali condotti dalle organizzazioni d'addestramento e che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE¹, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6, l'articolo 8, paragrafo 5 e l'articolo 10, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione stabilisce regole dettagliate per la certificazione delle organizzazioni d'addestramento dei piloti e dei centri aeromedici. Il certificato è rilasciato se sono soddisfatti determinati requisiti tecnici e amministrativi. Devono pertanto essere previste delle norme sui sistemi di amministrazione e di gestione di queste organizzazioni.
- (2) Conformemente al regolamento (CE) n. 216/2008, la Commissione deve adottare le necessarie norme di attuazione relative alla fissazione delle condizioni per l'utilizzo in sicurezza degli aeromobili. Il regolamento (UE) n. .../.... stabilisce tali norme di attuazione.
- (3) Il presente regolamento modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 al fine di includere requisiti tecnici specifici e procedure amministrative per i voli promozionali.
- (4) Al fine di garantire una transizione agevole e un livello elevato di sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione europea, le misure di attuazione devono rispecchiare lo stato dell'arte, ivi comprese le migliori pratiche e il progresso scientifico e tecnico nel settore delle operazioni di volo. Di conseguenza, devono essere presi in considerazione i requisiti tecnici e le procedure amministrative concordati sotto gli auspici dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile e delle Autorità aeronautiche comuni europee fino al 30 giugno 2009, nonché la legislazione in vigore relativa a un ambiente nazionale specifico.
- (5) L'Agenzia europea per la sicurezza aerea ha preparato un progetto delle norme di attuazione e le ha presentate a titolo di parere alla Commissione europea in conformità all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

¹ GU L 79 del 13.3.2008, pag. 1.

- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione è modificato come segue:

1. All'allegato VII è aggiunto un nuovo paragrafo ORA.ATO.155:

"ORA.ATO.155 Voli promozionali

L'ATO può offrire voli dietro compenso al fine di promuovere la propria attività alle seguenti condizioni:

- (a) le operazioni sono effettuate con decollo e atterraggio all'aeroporto o sito operativo di base con aeromobili ELA2 o, per i palloni, all'interno di un'area locale;
- (b) tale attività viene condotta per non più di quattro giorni all'anno;
- (c) il pilota in comando è titolare di almeno:
 - (1) una CPL; o
 - (2) una PPL, una SPL o una BPL con abilitazione di istruttore; e
- (d) le procedure operative standard sono descritte nel manuale operativo".

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per la Commissione

[...]

Il presidente